



GIORGIA ALEMANNO

Santa Sede, immunità e giusto processo: la sentenza del 12 Ottobre 2021 della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo.

1. Introduzione – 2. Excursus sul ruolo della Santa Sede – 3. I fatti: primo e secondo grado di giudizio – 4. Ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo – 4.1. Analisi sull'applicabilità delle immunità – 4.2. Analisi sulla natura degli atti e rapporto con le norme di *ius cogens* – 4.3. Analisi sull'esistenza di rimedi alternativi– 4.4. Analisi sulla presunta violazione dell'articolo 6 CEDU – 5. Il ruolo della sentenza della Corte di Strasburgo all'interno della comunità internazionale – 6. Opinioni dissenzienti: il punto di vista del Giudice Pavli – 7. Conclusioni.

1. Introduzione.

La sentenza del 12 ottobre 2021 della terza sezione della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo rappresenta una novità nel panorama internazionale in materia di immunità degli Stati dalla giurisdizione civile. La pronuncia è stata resa dalla Corte di Strasburgo all'esito di un procedimento complesso, che ha visto coinvolte diverse parti, tra cui per la prima volta la Santa Sede, alla quale è stata riconosciuta l'immunità giurisdizionale¹.

Tale immunità deve intendersi in termini relativi, mantenendo salda la ripartizione tra atti *iure imperii* e *iure gestionis*², approccio che ha caratterizzato la pronuncia della Corte Europea e che, ad oggi – in seguito alla *United Nations Convention on Jurisdictional Immunities of States and Their Property* del 2004– ha sostituito la teoria assolutistica, nonostante quest'ultima sia ancora apprezzata da una esigua parte della dottrina internazionale³.

Per comprendere la portata della pronuncia, giova brevemente ricostruire i fatti di causa. Nel 2011, trentanove persone di diversa nazionalità, provenienti da Francia, Belgio e Paesi Bassi accusarono di abusi sessuali alcuni esponenti della Chiesa cattolica Belga. Conseguentemente, si rivolgevano al Tribunale di Primo Grado di Gand esercitando un'azione collettiva civile risarcitoria attraverso la quale avanzavano una richiesta di indennità pari al valore di euro diecimila per ciascuna vittima, adducendo a sostegno della domanda non solo il reato in sé perpetrato dai funzionari ecclesiastici, ma soprattutto il comportamento tenuto dalla Santa Sede nell'affrontare e nel gestire internamente la problematica denunciata. Con l'azione civile esperita gli attori lamentavano, dunque, non solo gli abusi commessi dai sacerdoti cattolici nei confronti delle vittime ancora in età infantile, ma le modalità, strutturalmente carenti, con cui la Chiesa aveva gestito sistematicamente la grave questione.

¹ Vedi M. MORGESE, *La garanzia dell'immunità giurisdizionale per acta iure imperii può giustificare la compressione del diritto di accesso ad un Tribunale (art. 6.1. CEDU). L'immunità della Santa Sede per la prima volta a Strasburgo.*, in *Judicium*, 2022; M. CASTELLANETA, *Immunità della Santa Sede: prima pronuncia della CEDU sul Vaticano*, in Marina Castellaneta: notizie e commenti sul diritto Internazionale e dell'Unione Europea, sezione Diritti Umani, 2021.

² I primi sono atti che lo Stato pone in essere nell'esercizio delle sue funzioni pubbliche, i secondi, invece, sono atti aventi carattere privatistico, che lo Stato straniero pone in essere, indipendentemente dal suo potere sovrano. La teoria in questione difende l'immunità dello Stato esclusivamente per ciò che riguarda gli atti *iure imperii*, lasciando tutti gli atti di matrice privatistica al di fuori di tale protezione. V. YANG X., *State immunity in international law*, Cambridge, Cambridge University Press, 2012, *history of state immunity*, p. 10; SAPIENZA R., *Diritto internazionale: Casi e materiali*, IV edizione, Torino, 2014, p. 90 ss. FOX H. E WEBB P., *The Law of State Immunity*, Oxford International Law Library, 2015, p. 57; DUPUY P. E KERBRAT Y., *Droit international public*, XIII edizione, Dalloz-Sirey, 2016, p. 142; BANKAS E., *The State Immunity Controversy in International Law*, Berlino, 2005, p. 7; RONZITTI N. E VENTURINI G., *Le immunità giurisdizionali degli Stati e degli altri enti internazionali, La Convenzione delle Nazioni Unite del 17 gennaio 2005 sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni*, Padova, 2008, p.1 ss. Il superamento dell'approccio assolutistico fu avviato dalla c.d. *Tate Letter*, un documento redatto da Jack B. Tate, consulente legale per gli Stati Uniti al procuratore generale in carica, Philip B. Perlman il 19 Maggio del 1952.

³ Alcuni, tra cui gli editori dell'International law reports sostennero addirittura che la distinzione risultava infondata. Un esempio è riportato da Lauterpacht et al. (eds.), *ILR Consolidated Indexes*, p. 1484. “*With the restrictive doctrine now long established, it seems inappropriate to continue to index material under the subheadings 'absolute' and 'restrictive' immunity*”.



Per tale ragione, gli attori citarono in causa la Santa Sede la quale, oltre ad esprimere la rappresentanza morale del Papa, è il cuore pulsante dello Stato del Vaticano e della Chiesa Cattolica⁴.

Tuttavia, per comprendere il peso della sentenza della Corte Europea, si rende necessario approfondire brevemente le particolari caratteristiche della Santa Sede.

2. Excursus sul ruolo della Santa Sede.

La Santa Sede non deve essere confusa con lo Stato del Vaticano, pacificamente riconosciuto come Stato di diritto dalla comunità internazionale in forza del suo territorio, ancorché minimo, del suo popolo e soprattutto della sua sovranità⁵.

Essa, invece, deve essere qualificata come un soggetto dotato di personalità giuridica internazionale: un'entità capace, cioè, di concludere trattati e concordati autonomamente, a prescindere dalla presenza di un territorio o di un popolo specifico a cui fare riferimento⁶.

L'ordinamento canonico fornisce una definizione più precisa di Santa Sede all'interno del can. 361 del *Codice di diritto canonico* (CIC) dove si stabilisce che “*Col nome di Sede Apostolica o Santa Sede si intendono nel codice non solo il Romano Pontefice, ma anche, se non risulta diversamente dalla natura della questione o dal contesto, la Segreteria di Stato, il Consiglio per gli affari pubblici della Chiesa e gli altri Organismi della Curia Romana.*”⁷

La scienza canonistica, dunque, offre una duplice interpretazione del concetto di Santa Sede:

Da un lato, v'è chi interpreta la definizione di Santa Sede in senso stretto, come rappresentanza morale del Papa e come suo ufficio⁸, al vertice di tutte le Chiese Cattoliche locali; dall'altro lato, vi è chi ricava dal canone 361 un concetto di Santa Sede in senso lato, intesa cioè anche come organismo di governo non solo della Chiesa, ma anche dello Stato del Vaticano⁹. Questa dicotomia, a livello interazionale, da sempre solleva delle perplessità¹⁰.

⁴ N. PICARDI, *Alle origini della giurisdizione vaticana*, in *Historia et ius*, 2012 pp. 27 ss; CARBONE S.M., *La Santa Sede* in S.M. CARBONE, R. LUZZATO, A. SANTA MARIA, S. BARIATTI, M. CONDINANZI, Z. CRESPI REGHIZZI, M. FRIGO, L. FUMAGALLI, P. IVALDI, F. MUNARI, B. NASCIBENE, I. QUEIROLO, L. SCHIANO DI PEPE, *Istituzioni di diritto internazionale*, Torino, 2021, pp. 21 ss.

⁵ Il territorio dello Stato copre una superficie di 0,44 km² (44 ettari) ed è circoscritto in parte dalle mura, estendendosi sulla Piazza San Pietro sino ad una fascia di travertino che congiunge al suolo le estremità esterne del colonnato, segnando il confine dello Stato al limite della piazza, I cittadini dello Stato sono complessivamente 618, dei quali solo 246 abitano all'interno delle mura (104 sono componenti della Guardie Svizzere). La forma di governo è la monarchia assoluta e dunque il capo dello Stato è il Sommo Pontefice, che ha la pienezza dei poteri legislativo, esecutivo e giudiziario. Informazioni reperibili al sito <https://www.vaticanstate.va/it/>.

⁶ C. RYNGAERT, *The Legal Status of the Holy See*, *Goettingen Journal of International Law* 3 (2011), 829-859; N. PICARDI, *Lo Stato Vaticano e la sua giustizia*, Bari, 2009, pp. 78 ss.; ID., *Alle origini della giurisdizione vaticana*, in *Historia et ius*, 2012, pp. 27 ss; F. CAMMEO, *Ordinamento giuridico dello Stato della Città del Vaticano* (1932), Città del Vaticano, 2005, pp. 300 ss; Y. ABDULLAH, *The Holy See at the United Nations Conferences: State or Church?*, in *Columbia Law Review*, vol.96, n. 7, 1996, pp. 1835-1875; T. MALUWA, *The treaty-making capacity of the Holy See in theory and practice: A study of the jus tractum of a non-state entity*, in *The Comparative and International Law Journal of Southern Africa*, vol. 20, n. 2, 1987, pp. 155-174; I. CISMAS, *Religious Actors and International Law*, Oxford, 2014, pp. 17 ss.

⁷ Definizione ribadita anche nella *Convention on the Rights of the Child*, 2014, paragrafi 6 e 7.

⁸ CIC, can. 331.

⁹ V. BUONOMO, “*Considerazioni sul rapporto tra diritto canonico e diritto internazionale*”, in *Anuario de Derecho Canonico*, revista de la Facultad de Derecho Canonico integrada en la UCV, 2015, pp. 13-70.

¹⁰ *Ex multis*: A. NOTARO, *Santa Sede, soggetto di diritto internazionale*, in *De Iustitia*, 2017, pp. 1-30; L. CAVEADA, *Questioni aperte sulla presenza della Santa Sede nel diritto internazionale*, Padova, 2018, pp. 9 ss.; J.R. MORSS, *The international legal status of the Vatican/Holy See complex*, in *European Journal of International Law*, volume 26, issue 4, 2016, pp. 927-946; R. J. ARAUJO, *The International Personality and Sovereignty of the Holy See*, in *Catholic University Law Review*, 2001, pp. 291-360; A. RAHMAN, *Church or State? The Holy See at the United Nations*, in *Conscience* 20 (2), 1999, pp. 2-5; T. A. BYRNES, *Sovereignty, Supranationalism, and Soft Power: The Holy See in International Relations*, in the review of faith & international affairs, 2017, pp. 6-20; J. G. CUSSEN, *The Church-State(s) Problem: The Holy See in the International Theoretical (or theological) Marketplace*, during the



La Santa Sede, infatti, nel corso degli anni ha concluso accordi e trattati con più di 180 Stati¹¹, rendendosi talvolta mediatrice fondamentale in alcune controversie internazionali¹² ed ottenendo il ruolo di osservatore permanente presso le Nazioni Unite¹³.

In forza di tale ruolo nella comunità internazionale, la Santa Sede è divenuta un soggetto di diritto internazionale piuttosto controverso, *de facto* equiparabile ad uno Stato di diritto, ma praticamente privo di una specifica regolamentazione e, in modo particolare, privo di disposizioni in materia di responsabilità¹⁴.

In virtù di tale breve analisi si comprende facilmente come la questione portata dinanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo debba la sua complessità al rapporto simbiotico esistente tra Stato del Vaticano e Santa Sede e alla dubbia qualificazione della Chiesa in ambito internazionale.

3. I fatti: primo e secondo grado di giudizio.

Nel luglio 2011 gli attori¹⁵ citavano in giudizio dinanzi al Tribunale di Gand la Santa Sede e l'Arcivescovo della Chiesa cattolica in Belgio con i suoi due predecessori, i quali venivano ritenuti pienamente consapevoli delle vicende interne relative agli abusi sessuali su minori¹⁶. Venivano inoltre chiamati in giudizio diversi vescovi e due associazioni di ordini religiosi cattolici¹⁷.

Gli attori basavano principalmente le loro pretese sugli articoli 1382¹⁸ secondo cui “*qualunque fatto dell'uomo che arreca un danno ad altri obbliga colui per colpa del quale è avvenuto a ripararlo*” e 1384 del codice civile belga, fondando il giudizio su tre diverse forme di responsabilità:

- i) sulla responsabilità in solido dei convenuti, compresa la Santa Sede, per colpe ed omissioni sulla politica generale in materia di abusi sessuali.
- ii) sulla responsabilità dei convenuti, esclusa la Santa Sede, per colpe ed omissioni nei singoli episodi.

International Symposium on religion and Cultural Diplomacy, Rome, 2014, pp. 1-31. M. BENIGNO, *Santa Sede, Città del Vaticano e Unione Europea. Modulo Jean Monnet. Divenire europei: la dimensione sociale dell'integrazione europea*, in Centro Studi Europei, 2022.

¹¹ Geneva Convention on the Law of War (1949), Convention on the Status of Refugees (1951), Vienna Convention on Diplomatic Relations (1961), Vienna Convention on Consular Relations (1963), International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (1966), Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (1984), Convention on the Rights of the Child (1989). Con particolare attenzione verso i Patti Lateranensi stipulati con l'Italia nel 1929, si segnala l'art. 2: “*L'Italia riconosce la sovranità della Santa Sede nel campo internazionale come attributo inerente alla sua natura, in conformità alla sua tradizione ed alle esigenze della sua missione nel mondo*”, art 3 co. 1 “*L'Italia riconosce alla Santa Sede la piena proprietà e la esclusiva ed assoluta potestà e giurisdizione sovrana sul Vaticano, com'è attualmente costituito, con tutte le sue pertinenze e dotazioni, creandosi per tal modo la Città del Vaticano per gli speciali fini e con le modalità di cui al presente Trattato. [...]*” e art. 4 “*La sovranità e la giurisdizione esclusiva, che l'Italia riconosce alla Santa Sede sulla Città del Vaticano, importa che nella medesima non possa esplicitarsi alcuna ingerenza da parte del Governo Italiano e che non vi sia altra autorità che quella della Santa Sede*”; Sul punto anche M. MORGESE, *op. cit.*, p.3.

¹² V. *Beagle Channel Case*, 1979.

¹³ Qualifica ottenuta nel 1964. V. UN Doc A/58/314 (16 July 2004) on the Participation of the Holy See in the work of the United Nations. Inoltre la Convenzione di Vienna sulle Relazioni Internazionali ha equiparato la figura del Nunzio Apostolico a quella degli ambasciatori, ex artt. 14 e 16 VCDR. La Santa Sede è diventata parte anche di altri organi legati alle Nazioni Unite, come il *United Nations Economic and Social Council* (ECOSOC).

¹⁴ G. BALLADORE PALLIERI, “*Il rapporto fra Chiesa Cattolica e Stato Vaticano secondo il diritto ecclesiastico ed il diritto internazionale*”, in Rivista Internazionale di Scienze Sociali e Discipline Ausiliarie, Serie III, Vol. 1, Fascicolo 3, 1930, pp. 195-221.

¹⁵ Per il primo grado vi furono solo 4 ricorrenti, di cui uno, R.V., rappresentava oltre a sé, 35 vittime.

¹⁶ V. G. CUNIBERTI, *ECtHR Affirms Holy See's Jurisdictional Immunity in Sexual Abuse Case*, in European Association of Private International Law Blog, 2021; C. BURDEAU, Rights court: Vatican can't be sued in European Courts by sex abuse victims, in Courthouse news, 2021.

¹⁷ European Court of Human Rights, *affaire j.c. et autres c. belge* (Requête n. 11625/17), 12 ottobre 2021.

¹⁸ Articolo 1382 codice civile belga, simile nel contenuto all'articolo 2043 del codice civile italiano.



iii) sulla responsabilità della Santa Sede per non aver agito internamente nei confronti dei vescovi¹⁹.

Con sentenza del 1° ottobre 2013, il Tribunale di Gand dichiarava il proprio difetto di giurisdizione in forza di un duplice ordine di ragioni: *in primis*, equiparava la Santa Sede ad uno Stato sovrano e in quanto tale destinatario di diritti ed obblighi di diritto internazionale; *in secundis*, le veniva riconosciuta l'immunità dalla giurisdizione civile in forza del principio consuetudinario che ammette tale garanzia nel caso in cui uno Stato ponga in essere atti *iure imperii*²⁰, riscontrati come prevalenti nel caso di specie.

Nel febbraio 2016, trentasei dei trentanove ricorrenti originari si rivolsero alla Corte d'Appello di Gand, la quale esaminò con particolare attenzione la pronuncia del Tribunale di primo grado²¹.

La Corte, in linea con la pronuncia impugnata, equiparò la Santa Sede ad uno Stato sovrano di diritto internazionale, lasciando discendere da tale interpretazione l'intera portata della pronuncia.

Confermando quindi la sentenza di primo grado, la Corte basò tale riconoscimento sulla stipula da parte della Santa Sede di numerosi trattati e accordi internazionali, aspetto che secondo i giudici d'Appello la rendeva omologabile *quoad effectum* ad un potere sovrano, ed in quanto tale destinatario di obblighi e diritti di diritto internazionale, tra cui le norme relative all'immunità dalla giurisdizione civile.

Alla Santa Sede non solo fu riconosciuta l'immunità *ratione personae* in virtù della sua natura equiparabile a quella di uno Stato sovrano, ma anche *ratione materiae*, includendo gli atti contestati dagli attori nella categoria delle azioni – in questo caso omissioni – poste in essere nello svolgimento di funzioni pubbliche ed in quanto tali escluse da ogni sindacato da parte di organi giurisdizionali di altro Stato²².

A sostegno dell'appello furono posti due temi principali: l'opposizione al riconoscimento dell'immunità e l'individuazione della responsabilità indiretta in capo alla Santa Sede.

In merito al primo motivo di ricorso, come anticipato, la Corte concluse per la sua incompetenza poiché si riscontrava un'attività pubblicistica posta in essere dai funzionari della Chiesa nell'esercizio delle funzioni amministrative nelle rispettive diocesi, riconoscimento che portava ad associare l'immunità ad atti *iure imperii* e non *iure gestionis*.

Sul secondo motivo di ricorso, i giudici d'Appello ritennero che il rapporto tra Santa Sede e vescovi fosse un rapporto di diritto pubblico "orizzontale", caratterizzato dall'autonomia decisionale dei vescovi e dei funzionari, escludendo l'esistenza di un rapporto gerarchico in senso stretto e dunque negando la responsabilità indiretta in capo al Papa e alla Santa Sede²³. Insistendo sul punto, nella sentenza del 25 febbraio 2016, la Corte d'Appello di Gand ricordava come il vescovo per le comunità fosse una specie di legislatore locale, dotato di poteri di decisione in merito alla valutazione, al trattamento e alla repressione dei reati ecclesiastici commessi nella sua diocesi.

Alla luce di tale ragionamento, la Corte d'Appello riteneva che il denunciato meccanismo di omertà all'interno della Chiesa per preservarne la reputazione non fosse sufficiente a condannare gli atti dei suoi funzionari, atti che, secondo la Corte d'Appello di Gand, potevano indubbiamente essere considerati *iure imperii*²⁴.

¹⁹ Responsabilità ai sensi dell'articolo 1382 c.c. ovvero, in subordine, ai sensi dell'art. 1384 co. 3 c.c. (che richiama l'articolo 2049 del codice civile italiano).

²⁰ Ex multis: DE VITTOR F., *Recenti sviluppi in tema di immunità degli Stati dalla giurisdizione: la Convenzione di New York del 2 dicembre 2004*, in LANCIOTTI A. E TANZI A. (a cura di), *Le immunità nel diritto internazionale*, 2007, pp. 153-189; FRULLI M., *Immunità e crimini internazionali. L'esercizio della giurisdizione penale e civile nei confronti degli organi statali sospettati di gravi crimini internazionali*, Torino, 2007, pp. 10 ss.; IZZO S., *Le immunità giurisdizionali: questioni di carattere processuale* in N. RONZITTI E G. VENTURINI (a cura di), *Le immunità giurisdizionali degli Stati e degli altri enti internazionali*, 2009, pp. 291 ss.

²¹ Sul punto v. C. VAN DER PLAS, *ECtHR on State immunity from jurisdiction*, in Jahae Raymakers, 2021.

²² M. MORGESE, *op. cit.*, p. 2.

²³ Secondo la Corte d'Appello di Gand le accuse contro i vescovi belgi non potevano essere allargate anche alla Santa Sede in base all'articolo 1384, comma 3, del codice civile, non essendo il Papa il principale dei vescovi.

²⁴ European Court of Human Rights, *affaire J.C. et autres c. Belgique (Requête n. 11625/17)*, 12 ottobre 2021, paragrafo 9: "[...] Cette circonstance impliquait non seulement que les manquements reprochés aux évêques belges ne pouvaient être attribués au Pape, en tant que commettant, mais aussi que ces manquements concernaient également des actes iure imperii. Le fait que la politique dite du silence aurait été organisée, comme le soutenaient les requérants, dans



Ammissa dunque la possibilità di applicare al caso di specie le regole sancite dalla Convenzione di New York del 2004²⁵, la Corte d'Appello ha quindi provveduto ad esaminare l'eventuale esistenza di eccezioni a tali norme. Il caso di specie, tuttavia, non sembrava, secondo i giudici belgi, rientrare nelle previsioni eccezionali dell'art. 12 della Convenzione delle Nazioni Unite e neppure dell'art. 11 della Convenzione Europea del 1972²⁶.

La Corte d'Appello belga evidenziò poi la totale mancanza di precisione nell'enunciazione dei fatti all'origine dell'azione risarcitoria esposta dai ricorrenti, con riferimento sia agli abusi sessuali sia ai fatti alla base della politica del silenzio addebitata alla Santa Sede²⁷.

La stessa Corte, infine, rilevò che le doglianze sollevate dagli attori avverso la pronuncia del giudice di primo grado circa la violazione del diritto di accesso al tribunale²⁸ fossero infondate, in virtù della esistenza di altri rimedi che – secondo la Corte – le parti avrebbero potuto utilizzare per soddisfare le proprie pretese: nello specifico, un'azione risarcitoria nei confronti del vescovo o del superiore interessato, una richiesta dinanzi al collegio arbitrale in materia di abusi sessuali istituito all'interno della Chiesa Cattolica o un ricorso dinanzi a uno dei tribunali ecclesiastici costituiti all'interno della Chiesa Cattolica Belga²⁹.

4. Ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo.

Il 3 agosto 2016, un legale abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione, interpellato dalle parti, ha espresso parere negativo sulle possibilità di accoglimento di un eventuale ricorso presso la Corte Suprema belga³⁰. Nel parere l'avvocato riteneva, infatti, che la Corte d'Appello di Gand avesse correttamente concluso sia che la Santa Sede beneficiasse dell'immunità giurisdizionale *personae e materiae*, sia che non vi fosse stata alcuna violazione dell'articolo 6

le but de préserver la réputation de l'Église ou d'un membre du clergé n'était pas suffisant, selon la cour d'appel, à les faire échapper à la qualification d'acte d'autorité. Les tribunaux belges s'attachaient en effet à la nature de l'acte et non à sa finalité pour déterminer s'il y avait acte d'autorité ou acte de gestion."

²⁵Article 12, *United Nations Convention on Jurisdictional Immunities of States and Their Property*, 2004, "Unless otherwise agreed between the States concerned, a State cannot invoke immunity from jurisdiction before a court of another State which is otherwise competent in a proceeding which relates to pecuniary compensation for death or injury to the person, or damage to or loss of tangible property, caused by an act or omission which is alleged to be attributable to the State, if the act or omission occurred in whole or in part in the territory of that other State and if the author of the act or omission was present in that territory at the time of the act or omission." Quindi, l'azione od omissione causa del danno materiale deve avere luogo, in tutto o in parte, nello Stato del foro e l'autore dell'azione o omissione deve essere stato presente nello Stato del foro al momento della commissione dell'azione o omissione.

²⁶ Articolo 11, Convenzione Europea sull'Immunità degli Stati, firmata a Basilea il 16 maggio 1972, "Un Etat Contractant ne peut invoquer l'immunité de juridiction devant un tribunal d'un autre Etat Contractant lorsque la procédure a trait à la réparation d'un préjudice corporel ou matériel résultant d'un fait survenu sur le territoire de l'Etat du for et que l'auteur du dommage y était présent au moment où ce fait est survenu". Quindi, danno materiale derivante da un fatto avvenuto sul territorio dello Stato del foro, con l'autore del danno ivi presente al momento in cui tale fatto si è verificato.

²⁷ European Court of Human Rights, *affaire J.C. et autres c. Belgique* (Requête n. 11625/17), 12 ottobre 2021, paragrafo 12.

²⁸ Disposto all'interno dell'articolo 6§1 CEDU, *Right to a fair trial*. V. Guide on Article 6 of the European Convention of Human Rights - Right to a fair trial (civil limb), paragrafo II, Right to a Court, 2021, p. 26 ss, consultabile sul sito ufficiale della Corte di Strasburgo https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_6_ENG.pdf.

²⁹ European Court of Human Rights, *affaire J.C. et autres c. Belgique* (Requête n. 11625/17), 12 ottobre 2021, paragrafo 11: "La cour d'appel nota ensuite que les requérants disposaient d'autres voies pour faire valoir leurs droits, parmi lesquelles une action en responsabilité contre l'évêque ou le supérieur concerné, une demande devant le centre d'arbitrage en matière d'abus sexuels établi au sein de l'Église catholique (paragraphe 31-33 ci-dessous), ou une plainte devant un des tribunaux ecclésiastiques constitués au sein de l'Église catholique belge, et que les requérants n'avaient pas démontré que ces autres voies n'étaient pas suffisantes." La Corte d'Appello oltre a confermare la pronuncia dei giudici di primo grado, si è spinta oltre, quasi anticipando la sentenza della Corte Europea dei diritti dell'Uomo. I giudici di secondo grado, infatti, hanno trattato il diritto ad un equo processo, esaminando *ultra petita* il ruolo dei rimedi alternativi ed accennando alla presunta violazione dell'articolo 6§1 CEDU. Sul punto v. anche M. MORGESE, *op. cit.*, p. 5.

³⁰ In Belgio gli avvocati abilitati a patrocinare in Cassazione sono in numero limitato in quanto altamente specializzati. Essi sono gli unici autorizzati a rappresentare le parti dinanzi alla Corte Suprema, prima di proporre ricorso è dunque necessario contattare un avvocato abilitato, informazioni reperibili al sito https://justitie.belgium.be/nl/rechterlijke_orde/hoven_en_rechtbanken/hof_van_cassatie/informatie_over_het_hof/advocaten_bij_het_hof/opdracht.



§ 1 della CEDU³¹: e ciò in dipendenza vuoi dell'applicazione del principio consuetudinario di diritto internazionale della immunità dalla giurisdizione, vuoi in forza della pertinente normativa processuale belga.

Alla luce di tali considerazioni, ventiquattro vittime fecero ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo sostenendo la violazione dell'articolo 6 §1 della CEDU e così lamentando di non essere riuscite a ricevere tutela giurisdizionale in Belgio, non avendo potuto sostenere le proprie pretese civili dinanzi ai Tribunali belgi di primo e secondo grado. La Corte Edu, dopo aver dichiarato l'ammissibilità del ricorso, ne ha valutato la fondatezza esaminando la ragionevolezza della qualifica di Stato attribuita alla Santa Sede dai tribunali interni di primo e secondo grado e l'applicabilità alla stessa della figura della immunità dalla giurisdizione civile; considerando la qualifica degli atti oggetto degli addebiti e la loro relazione con le violazioni di *ius cogens*; infine valutando l'esistenza di rimedi alternativi utilizzabili dai ricorrenti: il tutto in contemplazione del diritto di accesso alla giustizia quale sancito nella norma convenzionale citata.

4.1. Analisi sull'applicabilità delle immunità.

Il riconoscimento dell'immunità dalla giurisdizione civile alla Santa Sede, in quanto questione pregiudiziale di rito ostativa allo scrutinio delle loro pretese, secondo i ricorrenti aveva precluso *ex ante* quell'accesso alla giustizia che la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo prevede come diritto fondamentale. Il difetto di giurisdizione dichiarato dai giudici belgi, in altre parole, non aveva permesso loro di far valere giudizialmente le proprie pretese, così rendendo, sempre a parere loro, l'ingerenza dello Stato sproporzionata in relazione al proprio diritto di accesso a un tribunale.

Anche la Corte Europea, preliminarmente, ha dovuto esaminare il ruolo della Santa Sede nella comunità internazionale, domandandosi se essa potesse essere trattata come uno Stato o se dovesse essere mantenuto il suo carattere di organizzazione religiosa con base presso la Città del Vaticano.

La Corte Edu ha in effetti optato per la qualifica di Stato *de facto*³², in forza dei numerosi trattati internazionali stipulati dalla Santa Sede ed in virtù del pacifico riconoscimento di tale titolo da parte di alcuni Stati e delle Nazioni Unite. Ad avviso della Corte Edu, la Santa Sede è omologabile a tutti gli effetti ad uno Stato sovrano, condividendo con esso, dunque, la personalità giuridica internazionale³³.

Se dunque è vero che, da un punto di vista meramente normativo, la difficoltosa associazione della Santa Sede all'idea di Stato impedisca l'applicazione di quelle regole primarie che garantiscono la pacifica coesistenza delle nazioni a livello internazionale, è altrettanto vero che, soprattutto negli Stati che presentano un legame istituzionale e territoriale con la Santa Sede, sia ormai abitudine consolidata quella di equiparare la stessa ad uno Stato, con tutti i diritti e gli obblighi che ne derivano.

In virtù di tale ricorso, la Corte ha preliminarmente valutato le dichiarazioni di difetto di giurisdizione intervenute nel corso del processo in Belgio da parte del Tribunale di primo grado e della Corte d'Appello di Gand, ritenendole legittime e non arbitrarie o irragionevoli alla luce del ragionamento poc'anzi esposto³⁴.

³¹ Article 6 § 1, European Convention on Human Rights: “any criminal charge against him, everyone is entitled to a fair and public hearing within a reasonable time by an independent and impartial tribunal established by law. Judgment shall be pronounced publicly but the press and public may be excluded from all or part of the trial in the interests of morals, public order or national security in a democratic society, where the interests of juveniles or the protection of the private life of the parties so require, or to the extent strictly necessary in the opinion of the court in special circumstances where publicity would prejudice the interests of justice.”

³² In tal senso v. LUCIAN C. MARTINEZ JR., “Sovereign Impunity: Does the Foreign Sovereign Immunities Act Bar Lawsuits Against the Holy See in Clerical Sexual Abuse Cases?”, in 44 Texas International Law Journal, 2008, pp. 136 ss.

³³ Occorre ricordare tuttavia che la Santa Sede tecnicamente rimane estranea al concetto di Stato rimanendo una organizzazione *sui generis* che, tuttavia, non è identica agli Stati né per natura né per diritti e doveri, come ribadito dalla Corte di Giustizia Europea con la “Réparation des dommages subis au service des nations unies” del 1949.

³⁴ V. anche M. MORGESE, *op. cit.*, p. 6.



Per tali ragioni, la Corte Europea ha concluso, coerentemente con la pronuncia della Corte d'Appello di Gand, in favore del riconoscimento dell'immunità giurisdizionale alla Santa Sede³⁵, così come enunciata all'interno dell'articolo 5 della Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni³⁶.

In questa cornice, la Corte ha valutato l'eventualità in cui il caso di specie potesse rientrare all'interno di una delle eccezioni al principio di immunità dalla giurisdizione civile previste, indagine già svolta dalla Corte d'Appello di Gand, effettuando un'analisi incrociata tra Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni e Convenzione Europea sulle immunità degli Stati³⁷.

L'unica eccezione che potenzialmente avrebbe evitato l'applicazione dell'immunità giurisdizionale alla Santa Sede sarebbe stata quella *ex art. 12* della Convenzione di New York, la quale esclude l'applicazione del principio consuetudinario in caso di "un procedimento concernente un'azione di riparazione pecuniaria in caso di decesso o di lesione dell'integrità fisica di una persona, o in caso di danno o di perdita di un bene corporeo, dovuti a un atto o a un'omissione presumibilmente attribuibile allo Stato, se tale atto o omissione si sono prodotti, interamente o in parte, sul territorio dell'altro Stato e se l'autore dell'atto o dell'omissione era presente su tale territorio nel momento in cui si è prodotto l'atto o l'omissione"³⁸.

Alla luce di tale possibilità, la Corte rileva tuttavia che l'eccezione sarebbe applicabile soltanto ove l'autore dell'atto o dell'omissione fosse presente, nel territorio in cui tali condotte si sono verificate, al momento del comportamento lesivo.

Tale requisito, secondo i giudici, esclude l'applicazione dell'eccezione al caso di specie, considerato che, al momento delle condotte, né il Papa né la Santa Sede erano evidentemente presenti in Belgio durante il *tempus commissi delicti* ma che, al contrario, i comportamenti rimproverati alla Santa Sede erano stati asseritamente commessi a Roma.

Una volta esaminata la natura della Santa Sede, ammessa l'immunità giurisdizionale ed esclusa l'applicazione delle eccezioni, la Corte di Strasburgo ha valutato la natura degli atti posti in essere dai funzionari ecclesiastici.

4.2. Analisi sulla natura degli atti e rapporto con le norme di *ius cogens*.

I ricorrenti, che nella loro azione sostenevano l'impossibilità di equiparare la Santa Sede ad uno Stato sovrano per il diritto internazionale, rifiutando di accettare l'applicazione dell'immunità dalla giurisdizione civile, avevano dedotto che, a tutto voler concedere, le condotte oggetto del procedimento non avrebbero comunque potuto, in nessun caso, essere considerate atti *iure imperii*, bensì atti *iure gestionis*, come tali non coperti da immunità.

Tale eccezione, a ben vedere concernente la natura degli atti posti in essere dai funzionari della Chiesa Cattolica belga, è stata analizzata nel caso di specie dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo attraverso un esame combinato del diritto internazionale pubblico, del diritto canonico e della prassi belga.

³⁵ European Court of Human Rights, *affaire J.C. et autres c. Belgique* (Requête n. 11625/17), 12 ottobre 2021, paragrafi 57 e 58 "57. La Cour n'aperçoit rien de déraisonnable ni d'arbitraire dans la motivation circonstanciée qui a mené la cour d'appel à cette conclusion. Elle rappelle en effet qu'elle a déjà elle-même caractérisé des accords conclus par le Saint-Siège avec des États tiers comme des traités internationaux [...] Cela revient à reconnaître que le Saint-Siège a des caractéristiques comparables à ceux d'un État. La Cour estime que la cour d'appel pouvait déduire de ces caractéristiques que le Saint-Siège était un souverain étranger, avec les mêmes droits et obligations qu'un État. 58. La Cour d'Appel de Gand en a ensuite déduit que le Saint-Siège jouissait en principe de l'immunité juridictionnelle, consacrée par le droit coutumier international et codifiée dans l'article 5 de la Convention des Nations Unies sur les immunités juridictionnelles des États et de leurs biens et l'article 15 de la Convention européenne sur l'immunité des États. Le Gouvernement ne conteste pas que les requérants ont subi de ce fait une limitation de leur droit d'accès à un tribunal."

³⁶ Article 5, United Nations Convention on Jurisdictional Immunities of States and Their Property, 2004, "A State enjoys immunity, in respect of itself and its property, from the jurisdiction of the courts of another State subject to the provisions of the present Convention."

³⁷ Come d'altronde già fatto in *Cudak c. Lituania*; *Guadagnino c. Italia e Francia*; *Sabeh El Lei c. Francia*; *Oleynikov c. Russia*; *Wallishbauser c. Austria* (n. 2); *Radunović e altri c. Montenegro*; *Naku c. Lituania e Svezia*.

³⁸ Article 12, United Nations Convention on Jurisdictional Immunities of States and Their Property, 2004, traduzione ufficiale disponibile al sito <https://www.giustizia.it/giustizia/protected/790130/0/def/ref/SAN752459/>.



Sulla base di tali riferimenti normativi, la Corte è giunta a ritenere che le colpe e le omissioni di cui la Santa Sede era accusata, erano comunque il risultato dell'esercizio della funzione pubblica e pertanto, in conformità con la prassi internazionale, ricoperte dalla immunità giurisdizionale³⁹.

Alla luce di tale argomentazione, occorre esaminare l'approccio e le motivazioni addotte dai giudici di Strasburgo in relazione al contrasto tra il principio consuetudinario della immunità dalla giurisdizione civile e la presenza di norme di *ius cogens* eventualmente violate, considerando che gli abusi sessuali contestati nel procedimento rientrerebbero, secondo gli attori, all'interno dell'articolo 3 della CEDU⁴⁰, in virtù della particolare gravità che li classificherebbe come veri e propri trattamenti degradanti e disumani.

Al riguardo, considerando la giurisprudenza nazionale ed internazionale, deve darsi atto di due generali linee interpretative differenti, tra un orientamento che ritiene irrilevante la violazione di norme di *ius cogens* ai fini dell'applicazione delle norme sull'immunità dalla giurisdizione, rappresentato dalla Corte Internazionale di Giustizia con la pronuncia del 3 febbraio 2012 e un orientamento che predilige i diritti umani e i diritti fondamentali della persona, rappresentato dalla giurisprudenza italiana, con particolare riferimento alle Sezioni Unite del 2004⁴¹ (ed alla giurisprudenza successiva, poi, come noto, abbandonata) e alla sentenza 238/2014⁴² della Corte Costituzionale⁴³.

³⁹ La c.d. *politica del silenzio* denunciata dalle vittime è stata ritenuta dalla Corte, sebbene implicitamente, perfettamente in linea con la libertà di scelta che ogni organizzazione/Stato possiede nella propria gestione interna. Ancorchè condannabile da un punto di vista morale, tale atteggiamento reticente rientra nel normale svolgimento delle funzioni pubbliche, la cui strategia può essere decisa solo dal governo.

⁴⁰ Article 3, European Convention of Human Rights, Prohibition of torture: "No one shall be subjected to torture or to inhuman or degrading treatment or punishment."

⁴¹ Sezioni Unite Civili, Corte di Cassazione n. 5044 dell'11 marzo 2004.

⁴² Corte Costituzionale, sentenza n. 238, 22 ottobre 2014.

⁴³ Sulle due posizioni ermeneutiche si è espressa anche la dottrina, v. BIANCHI A., *L'immunità des Etats et les violations graves des droits de l'homme: la fonction de l'interprète dans la détermination du droit international*, in *Revue générale de droit international public*, 2004, pp. 63-101; ID. *Serious Violations of Human Rights and Foreign States, Accountability Before Municipal Courts*, in L.C. VORAH, F. POCAR, Y. FEATHERSTOBE ET AL. (eds.) *Man's Inhumanity to Man: essays in honour of Judge A. Cassese*, The Hague, 2002, pp. 149-181; H. BLANKE E L. FALKENBERG, *Is There State Immunity in Cases of War Crimes Committed in the Forum State: On the Decision of the International Court of Justice (ICJ) of 3 February 2012 in Jurisdictional Immunities of the State (Germany v. Italy: Greece Intervening)*, in *German Law Journal*, 2013, pp.1817-1850; BRÖHMER J., *State Immunity and the Violation of Human Rights*, The Hague, 1998, pp. 165-167; CHIUSOLO A., *Immunità giurisdizionale e diritti inviolabili: una nuova frontiera per la "giuristocrazia"?*, in *Rassegna Parlamentare*, n. 2/2015, pp. 1-24; FOCARELLI C., *I limiti dello jus cogens nella giurisprudenza più recente*, in *Rivista di diritto internazionale*, 2007, pp. 637-656; NAPPI S., *Diritti inviolabili, apertura coraggiosa ma ancora troppo limitata*, in *Diritto e Giustizia*, fasc. 15, 2004, pp. 24 ss; PAVONI R., *Human Rights and Immunity of Foreign States and International Organizations in Hierarchy in International Law: The Place of Human Rights*, di E. DE WET E J.VIDIMAR (eds.), Oxford, 2012, paragraph no. 4: *Human Rights and the Immunities of Foreign States and International Organizations*; P. VERONESI, "Stati alla sbarra"? *Dopo la sentenza costituzionale n. 238 del 2014*, in *Quad. cost.*, 2016, 3, pp. 485-512; C. CONSOLO, V. MORGANTE, *Immunità e crimini di guerra: la Consulta decreta un "plot-twist", abbraccia il dualismo e riapre alle azioni di danno*, in *Corr. giur.*, 2015, 1, pp. 100-113; S. BATTINI, *È costituzionale il diritto internazionale?*, in *Giorn. dir. amm.*, 2015, 3, pp. 368-377.



Giova ricordare che la Corte Europea, quando è stata interpellata in merito a tale coordinamento del principio della immunità e dello *ius cogens*, ha sempre deciso in favore del principio consuetudinario⁴⁴, escludendo che la violazione di una norma cogente renda inapplicabile la regola sulle immunità dalla giurisdizione civile⁴⁵.

Tuttavia, a prescindere dalla - condivisibile o meno - prassi della Corte, occorre evidenziare come il ricorso oggetto della pronuncia del 12 Ottobre 2021 avesse ad oggetto non atti di tortura, come nei casi già trattati dalla Corte, ma una mera omissione, concernente la necessità di prendere misure per prevenire o porre rimedio ad atti integranti un trattamento inumano o degradante⁴⁶.

Alla luce di tale oggetto, la Corte, pur riconoscendo l'esistenza di una recente prassi internazionale incline all'esclusione delle norme sulle immunità in presenza di gravi violazioni di *ius cogens*, ritiene che l'omissione della Santa Sede nell'adozione di misure interne rispetto agli abusi sessuali non fosse sufficientemente grave da rientrare nella categoria delle norme cogenti e non consentisse, in ogni caso, la disapplicazione del consolidato principio consuetudinario di diritto internazionale⁴⁷.

4.3. Analisi sull'esistenza di rimedi alternativi.

⁴⁴ Si ricordino *Al-Adsani c. Regno Unito*, in cui il ricorrente Al Adsani si rivolse alla Corte di Strasburgo contestando la decisione dei giudici britannici con cui si riconosceva l'immunità giurisdizionale allo Stato del Kuwait il quale, attraverso i suoi funzionari, aveva inflitto torture e trattamenti inumani al ricorrente. Il ricorso fu rigettato dalla Corte di Strasburgo e fu riconosciuta l'immunità dalla giurisdizione civile allo Stato convenuto in giudizio; *Kalogeropoulou e altri c. Grecia e Germania*, in cui gli attori si rivolsero alla Corte Europea per contestare la pronuncia della Corte Suprema Ellenica con cui si affermava l'impossibilità di procedere ad esecuzione forzata contro la Germania in forza della sua immunità dalla giurisdizione civile, la Corte di Strasburgo rigettò il ricorso per infondatezza della domanda; *Stichting Mothers of Srebrenica e altri c. Paesi Bassi*, in cui la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo dichiarò l'immunità giurisdizionale a favore dei Paesi Bassi e dei caschi blu dell'ONU, nonostante l'oggetto del ricorso fosse un sanguinoso genocidio; *Jones e altri c. Regno Unito*, in cui la Corte stabilì che i funzionari del Regno dell'Arabia Saudita, colpevoli del reato di tortura nei confronti di alcuni cittadini britannici, non potessero essere citati in giudizio in forza dell'immunità per gli atti *iure imperii* da questi posti in essere.

⁴⁵ M. MORGESE, *op. cit.*, p. 11 "La Corte ricorda, infatti, di essere stata chiamata più volte a vagliare l'opportunità di una recessione della norma sull'immunità giurisdizionale in favore delle norme a tutela dei diritti fondamentali dell'uomo, ma di aver sempre concluso escludendo che nell'ambito della comunità internazionale fosse lecito negare l'immunità giurisdizionale per atti *iure imperii*, anche in presenza di gravi violazioni dei diritti umani, del diritto internazionale umanitario o di una norma di *jus cogens*. Tale conclusione appare, per un verso, paradossale, in quanto promana proprio dalla Corte posta a tutela dei diritti umani. Per un altro, tuttavia, parrebbe ammettere la possibilità – e confessare l'opportunità – di un (auspicabile) inversione di rotta, nel momento in cui dichiara di non escludere in futuro uno sviluppo del diritto internazionale consuetudinario o convenzionale"

⁴⁶ I giudici hanno riconosciuto la gravità delle condotte poste in essere dai funzionari ecclesiastici, inquadrando tali condotte all'interno dell'articolo 3 CEDU, come si evince dal paragrafo 71 della sentenza: "[...] Toutefois, elle a également conscience du fait que les intérêts en jeu pour les requérants sont très sérieux et concernent de façon sous-jacente des agissements graves d'abus sexuel relevant de l'article 3 de la Convention (voir, mutatis mutandis, O'Keeffe c. Irlande [GC], n° 35810/09, §§ 144-146, CEDH 2014 (extraits)) et que l'existence d'une alternative est pour le moins souhaitable [...]". Tuttavia, oggetto del ricorso erano esclusivamente le omissioni della Santa Sede in materia di abusi, e non gli abusi in sé; per questo motivo la Corte concluse per l'esclusione delle omissioni dalla sfera dello *ius cogens*, poiché le stesse non potevano essere considerate atti di tortura ex art. 3 CEDU.

⁴⁷ European Court of Human Rights, *affaire j.c. et autres c. Belgique* (Requête n. 11625/17), 12 ottobre 2021, p. 64 e 65: "Dans la mesure où les requérants allèguent que l'immunité de juridiction des États ne peut être maintenue dans des cas où sont en jeu des traitements inhumains ou dégradants, la Cour rappelle qu'elle a déjà examiné à plusieurs reprises des arguments similaires. Elle a toutefois conclu chaque fois que dans l'état du droit international, il n'était pas permis de dire que les États ne jouissaient plus de l'immunité juridictionnelle dans des affaires se rapportant à des violations graves du droit des droits de l'homme ou du droit international humanitaire, ou à des violations d'une règle de *jus cogens* [...] En tout état de cause, ce que les requérants reprochent au Saint-Siège, ce ne sont pas des actes de torture mais une omission de prendre des mesures pour prévenir ou réparer des actes constituant des traitements qu'ils caractérisent comme des traitements inhumains. La Cour estime qu'il faudrait un pas additionnel pour conclure que l'immunité juridictionnelle des États ne s'applique plus à de telles omissions. Or, elle ne voit pas de développements dans la pratique des États qui permettent, à l'heure actuelle, de considérer que ce pas a été franchi."



La Corte ha poi valutato, coerentemente con l'oggetto del ricorso, l'effettiva presenza di rimedi alternativi che le parti avrebbero potuto sfruttare per far valere le proprie pretese.

A tal proposito, i giudici di Strasburgo rilevano che, all'interno della Camera dei Rappresentanti del Parlamento Belga, era stata già istituita, ancor prima di questo ricorso dinanzi alla Corte Europea, una Commissione Parlamentare d'inchiesta relativa proprio al *"trattamento degli abusi sessuali e ai fatti di pedofilia in un rapporto di autorità, in particolare all'interno della Chiesa"*⁴⁸, il cui obiettivo era quello di individuare i rapporti tra magistratura e Chiesa, ricercando una soluzione comune nel caso di comprovate fattispecie criminose.

Era stato inoltre creato, *ad hoc* e per un periodo limitato di tempo (fra il 2011 e il 2012) un centro di arbitrato per abusi sessuali nella Chiesa Cattolica⁴⁹, organismo preposto alla gestione di tutte le richieste di risarcimento avanzate nei confronti della Chiesa, soprattutto con riferimento alle vittime impossibilitate, per prescrizione o morte del reo, ad agire in giudizio⁵⁰.

I ricorrenti avevano tuttavia escluso la possibilità di ricorrere a tale centro arbitrale, ritenendo che la motivazione alla base dell'azione risarcitoria, cioè il fallimento strutturale delle autorità ecclesiastiche nella lotta agli abusi sessuali dei propri funzionari, non fosse ammessa in forza dei requisiti base necessari per ottenere un risarcimento in quella sede⁵¹.

La Corte di Strasburgo, pur riconoscendo l'assoluta gravità delle condotte addebitate ai funzionari ecclesiastici e la riconducibilità di tali comportamenti all'interno dell'articolo 3 della Convenzione, evidenzia come la concessione dell'immunità giurisdizionale non dipenda dall'esistenza di alternative ragionevoli per la risoluzione della controversia. Inoltre, sebbene la Corte riconosca che la presenza di un'alternativa sia sempre auspicabile, rileva che nel caso di specie, in effetti quest'ultima esistesse per i ricorrenti, i quali, secondo i giudici di Strasburgo, non si sono trovati in assoluta assenza di rimedio⁵².

La Corte Edu, infatti, ritiene che procedura arbitrale e l'azione civile sarebbero stati rimedi adeguati se utilizzati in conformità delle previsioni procedurali, aspetto estremamente rilevante in forza del rigetto da parte del Tribunale di primo grado di Gand intervenuto non solo per il riconoscimento delle immunità alla Santa Sede, ma anche per il mancato rispetto delle norme procedurali e sostanziali in materia di responsabilità civile.

4.4. Analisi sulla presunta violazione dell'articolo 6 CEDU.

⁴⁸ Istituita dalla camera dei rappresentanti all'unanimità il 28 Ottobre 2010, guidata da Karine Lalieux.

⁴⁹ Il centro di arbitrato è stato creato di comune accordo tra Chiesa Cattolica belga e Stato per trattare i casi di abusi e molestie sessuali. L'iter prevedeva l'analisi da parte di una équipe composta da giudici, avvocati, psicologi e rappresentanti della Chiesa.

⁵⁰ 628 vittime si sono rivolte al centro di arbitrato ed in totale sono state presentate 1046 denunce.

⁵¹ Per rivolgersi al centro arbitrale è necessario che l'oggetto del ricorso sia esclusivamente l'abuso sessuale subito dalla vittima. Non si ammette infatti una richiesta di risarcimento al centro *ad hoc* legata alla sola incapacità della Chiesa di gestire internamente tali crimini.

⁵² European Court of Human Rights, *affaire j.c. et autres c. Belgique* (Requête n. 11625/17), 12 ottobre 2021, p. 71: *"La Cour rappelle à cet égard que la compatibilité de l'octroi de l'immunité de juridiction à un État avec l'article 6 § 1 de la Convention ne dépend pas de l'existence d'alternatives raisonnables pour la résolution du litige (Ndayegamiye-Mporamazina c. Suisse, n° 16874/12, § 64, 5 février 2019, avec référence à Immunités juridictionnelles de l'État (Allemagne c. Italie ; Grèce (intervenant)), précité, § 101). Toutefois, elle a également conscience du fait que les intérêts en jeu pour les requérants sont très sérieux et concernent de façon sous-jacente des agissements graves d'abus sexuel relevant de l'article 3 de la Convention (voir, mutatis mutandis, O'Keeffe c. Irlande [GC], n° 35810/09, §§ 144-146, CEDH 2014 (extraits)) et que l'existence d'une alternative est pour le moins souhaitable. Or, à cet égard et à titre surabondant, la Cour note que les requérants ne se sont pas trouvés dans une situation d'absence de tout recours."*



Infine, la Corte ha analizzato come ultimo punto la presunta violazione dell'articolo 6 § 1 della CEDU sostenuta dai ricorrenti, che lamentavano l'impossibilità di accesso alla giustizia in forza delle pronunce dei giudici di primo e secondo grado⁵³.

La Corte, nel ricordare *mutatis mutandis* il caso McElhiney⁵⁴ e il caso Al Adsani⁵⁵, precedenti fondamentali in materia di immunità, richiama il necessario bilanciamento che qualunque giudice deve operare per decidere sulla prevalenza tra diritto di accesso alla giustizia e immunità dalla giurisdizione civile dello Stato straniero. Tale obiettivo, secondo i giudici di Strasburgo, può essere raggiunto soltanto analizzando la legittimità dello scopo della limitazione e la sua proporzionalità.

La prima, nel caso di specie, è strettamente connessa al principio del *par in parem non habet iudicium* e alla conformità al diritto internazionale – in questo caso consuetudinario – che ogni Stato deve assicurare per una pacifica coesistenza nella comunità internazionale⁵⁶.

Quanto alla proporzionalità invece, occorrerà effettuare un bilanciamento tra due norme che costituiscono parte integrante del sistema convenzionale, considerando tuttavia che il c.d. equo processo, per quanto sostenuto dal libero accesso alla giustizia, possa prevedere anche alcune eccezioni, tra cui le limitazioni generalmente accettate in virtù del principio di immunità dello Stato⁵⁷.

In ogni caso, la Corte Edu ritiene che il rigetto dell'azione risarcitoria da parte dei giudici di primo e secondo grado sia frutto del rigoroso rispetto delle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute in materia di immunità e del necessario bilanciamento effettuato con il diritto di accesso alla giustizia. Si osserva, infatti, che l'equilibrio trovato dai giudici belgi sia proporzionato rispetto alle finalità perseguite, escludendo pertanto una violazione dell'articolo 6 della CEDU.

Interessante è anche la posizione del governo belga, convenuto in giudizio dinanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, il quale ha difeso la propria posizione attraverso tre generiche osservazioni:

1. Ha ribadito quanto già sottolineato dalla Corte d'Appello di Gand, sostenendo che la restrizione del diritto di accesso alla giustizia non risultava sproporzionata ma anzi equilibrata rispetto agli interessi in gioco. Veniva infatti considerata una scelta ragionevole e adeguata rispetto alle doglianze delle vittime e alle necessità processuali;
2. Ha rilevato come, a differenza di quanto sostenuto dagli attori, il fatto che i ricorrenti avessero discusso il loro caso dinanzi al Tribunale di prime cure e dinanzi alla Corte d'Appello, ancorché con risultato negativo per gli attori, escludesse completamente la violazione dell'articolo 6 della CEDU, cioè della norma che garantisce il diritto di accesso al tribunale, sostenendo, infatti, che il concetto di *fair trial* formulato nell'art. 6 della Carta fosse integrato dalla presenza di un processo equo, che è pacificamente quello che assicura almeno due gradi di giudizio;
3. Ha comunque ribadito l'esistenza di valide alternative nella disponibilità dei ricorrenti per vedere soddisfatti i propri diritti, tra cui proprio la procedura arbitrale.

In conclusione, la Corte Europea dei diritti dell'Uomo ha rigettato il ricorso presentatole, dichiarandolo infondato, riconoscendo il sacrificio dei ricorrenti al diritto di accesso alla giustizia ma ritenendolo, tuttavia,

⁵³ Sul punto vedi anche M. TOMMASINI, *La Corte europea dei diritti dell'uomo si pronuncia per la prima volta sulla questione dell'immunità della Santa Sede*, in *Unione Forense per la tutela dei diritti umani*, 2021.

⁵⁴ *McElbinney v. Ireland*, sentenza 21 novembre 2001, ricorso n. 31253/96, reperibile presso il sito internet della Corte all'indirizzo www.coe.echr.int.

⁵⁵ *Al-Adsani c. Regno Unito*, sentenza 21 Novembre 2001, ricorso n. 35763/97, in *Rivista di diritto internazionale*.

⁵⁶ Se la Santa Sede viene equiparata ad uno Stato con esso condividendo diritti, doveri ed obblighi, essa non può che essere considerata come uno di quei "Par" che la formula *par in parem non habet iudicium* cita. Essa, in quanto Stato *de facto*, deve essere trattata all'interno della comunità internazionale come uno Stato sovrano, come tale salvaguardato dalle regole sulle immunità *ratione personae* e *ratione materiae*.

⁵⁷ V. Guide on Article 6 of the European Convention of Human Rights - Right to a fair trial (civil limb), paragrafo II, Right to a Court, 2021, p. 26 ss, consultabile sul sito ufficiale della Corte di Strasburgo https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_6_ENG.pdf.



proporzionato ed equo rispetto al riconoscimento dell'immunità dalla giurisdizione civile della Santa Sede, equiparata a tutti gli effetti ad uno Stato Sovrano⁵⁸.

Con una pronuncia ispirata all'orientamento più risalente in materia di immunità, la Corte, nell'escludere la presunta violazione del *fair trial* di cui all'articolo 6, paragrafo 1 della CEDU, sembrerebbe aver posto un precedente che di qui in avanti potrebbe portare a riconoscere definitivamente la Santa Sede come potere Sovrano e a garantirle l'immunità dalla giurisdizione civile⁵⁹.

5. Il ruolo della sentenza della Corte di Strasburgo all'interno della comunità internazionale.

La sentenza del 12 ottobre 2021 della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo si pone senza dubbio in una posizione peculiare all'interno della comunità internazionale. Negli ultimi anni, infatti, si è avuta contezza di diverse pronunce innovative in materia di immunità, messe in discussione dalla recentissima pronuncia della Corte Europea.

A tal proposito, si ricordano infatti le sentenze italiane della Corte di Cassazione n. 5044/2004 e della Corte Costituzionale n.238/2014, le quali hanno preso le distanze dagli atteggiamenti concernenti la consuetudine come pacificamente intesa nella comunità internazionale, rendendo l'applicazione delle immunità non più un meccanismo automatico, ma un privilegio applicabile solo in determinati casi previsti dalla legge, escludendo tale possibilità in caso di violazione di norme di *ius cogens*.

Tale approccio, seppur contestato da una parte di dottrina nazionale ed internazionale, ha indubbiamente aperto le porte ad una nuova pratica che fino a pochi anni fa non aveva mai trovato un effettivo spazio all'interno degli ordinamenti nazionali⁶⁰.

Con particolare attenzione alla situazione italiana, si ricorda che tale quadro giurisprudenziale si è venuto a creare nonostante l'Italia avesse ratificato la Convenzione di New York con la legge del 14 gennaio 2013 n. 5⁶¹ e, sebbene non sia ancora entrata in vigore a causa del mancato raggiungimento della soglia prevista all'interno dell'articolo 30 della stessa⁶², “è comunemente intesa come una convenzione di codificazione di consuetudini. Pertanto, sebbene non in vigore, riflette il diritto consuetudinario ed anzi riveste un ruolo primario in chiave ermeneutica ai fini dell'individuazione del diritto consuetudinario di volta in volta applicabile⁶³.”

⁵⁸ European Court of Human Rights, *affaire j.c. et autres c. Belgique* (Requête n. 11625/17), 12 ottobre 2021, p. 75 e 76: “En égard à l'ensemble des éléments qui précèdent, la Cour estime que le rejet par les tribunaux belges de leur juridiction pour connaître de l'action en responsabilité civile introduite par les requérants contre le Saint- Siège ne s'est pas écarté des principes de droit international généralement reconnus en matière d'immunité des États et que l'on ne saurait dès lors considérer la restriction au droit d'accès à un tribunal comme disproportionnée par rapport aux buts légitimes poursuivis. Partant, il n'y a pas eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention à cet égard.”

⁵⁹ Interessante sul punto è la Press Release issued by Registrar of the European Court of Human Rights, *Dismissal of civil action on grounds of Holy See's jurisdictional immunity did not violate Convention*, 2021, disponibile nel database HUDOC. Per un'analisi sistematica in materia v. DI STEFANO M., *Immunità degli Stati e art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo: coerenza sistemica e garanzie di non impunità*, in *Comunicazioni e Studi*, vol. XXIII, Giuffrè, 2007, pp. 207 ss; PADELLETTI M.L., *L'esecuzione delle sentenze della Corte Europea dei diritti umani tra obblighi internazionali e rispetto delle norme costituzionali*, in *Rivista Diritti umani e diritto internazionale*, 2008, pp. 353-370; M. MORGESE, *op. cit.*, p. 6.

⁶⁰ V. anche C. RYNGAERT, *The Immunity of the Holy See in Sexual Abuse Cases – the ECtHR decides J.C. v. Belgium*, in *Utrecht Centre for Accountability and Liability Law Blog*, 2021.

⁶¹ “Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, fatta a New York il 2 dicembre 2004, nonché norme di adeguamento all'ordinamento interno”.

⁶² Article 30, *United Nations Convention on Jurisdictional Immunities of States and Their Property*, 2004: “1. The present Convention shall enter into force on the thirtieth day following the date of deposit of the thirtieth instrument of ratification, acceptance, approval or accession with the Secretary-General of the United Nations. 2. For each State ratifying, accepting, approving or acceding to the present Convention after the deposit of the thirtieth instrument of ratification, acceptance, approval or accession, the Convention shall enter into force on the thirtieth day after the deposit by such State of its instrument of ratification, acceptance, approval or accession.” Manca quindi il numero sufficiente di 30 ratifiche previsto dall'articolo.

⁶³ Cass. SS. UU, 16 settembre 2021, n. 25045.



In linea con le pronunce appena citate, si sono posti non solo alcuni tribunali italiani⁶⁴ ma la Corte Suprema Ellenica⁶⁵, la quale ha recepito l'atteggiamento ostile verso il riconoscimento dell'immunità in caso di violazioni di norme cogenti e alcune Corti oltreoceano, le quali hanno avuto modo di confrontarsi con il diverso approccio italiano⁶⁶.

Deve darsi atto, tuttavia, che tali orientamenti, sebbene rivoluzionari, non creino per il momento una vera e propria frattura nella comunità internazionale, rappresentando piuttosto delle eccezioni alla regola ribadita dalla Corte di Giustizia nel 2012 con la sentenza del 3 Febbraio sul caso Ferrini⁶⁷.

Tenuto conto di tale contesto internazionale, la pronuncia della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo si pone, allora, in una posizione particolare rispetto alla prassi internazionale, non tanto per la coerente scelta dei giudici di Strasburgo di preferire il riconoscimento dell'immunità dalla giurisdizione civile al diritto di accesso alla giustizia, ma piuttosto per il riconoscimento in capo alla Santa Sede della qualifica di Stato, identificazione che rende la Corte Edu la prima, nel contesto internazionale, ad esprimersi in tal senso.

6. Opinioni dissenzienti: il punto di vista del Giudice Pavli.

Un aspetto interessante che accomuna le sentenze della Corte Internazionale di Giustizia del 2012 e della Corte di Strasburgo del 2021 è rappresentato dalle opinioni dissenzienti allegate ad entrambe, rispettivamente quella del giudice Pavli e quella del giudice Cançado Trindade⁶⁸.

Mutatis mutandis rispetto all'opinione contraria allegata alla pronuncia della Corte Europea, il giudice Cançado Trindade rilevò dinanzi alla Corte dell'Aja che le norme cogenti sui diritti umani, rispettando la gerarchia delle fonti di diritto internazionale, non potessero subire deroghe e non potessero essere oggetto di rinunce, specialmente se in relazione al principio consuetudinario di immunità dalla giurisdizione, considerando insostenibile l'implicita rinuncia ai diritti umani che si evinceva dalla sentenza del 3 febbraio 2012 della Corte Internazionale di Giustizia⁶⁹.

⁶⁴ V. Sentenza n. 21946 del 20 Ottobre 2015; Sentenza n. 43696 del 29 Ottobre 2015 e Sentenza n. 15812 del 3 maggio 2016.

⁶⁵ *Prefecture of Voiotia v. Federal Republic of Germany*, case No. 11/2000, Hellenic Supreme Court, May 4, 2000.

⁶⁶ Tribunale Distrettuale Centrale di Seoul, 8 Gennaio 2021, *Comfort Women Case*.

⁶⁷ V. VITERBO A., *I diritti fondamentali come limite all'immunità dello Stato*, in *Responsabilità Civile e Previdenza*, 2004, pp.1030-103; TANZI A., *Un difficile dialogo tra Corte internazionale di giustizia e Corte costituzionale*, in *La Comunità internazionale*, 2015, pp. 13 ss. SERRANÒ G., *Considerazioni in merito alla sentenza della Corte internazionale di giustizia nel caso relativo alle immunità giurisdizionale dello Stato*, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 2012, pp. 617 ss.; SALERNO F., *Giustizia costituzionale versus giustizia internazionale nell'applicazione del diritto internazionale generalmente riconosciuto*, in *Quaderni costituzionali*, 2015, pp. 35-58; RIVELLO P.P., *La Corte internazionale di Giustizia disattende le impostazioni volte a ritenere possibile un'ulteriore contrazione del principio dell'immunità giurisdizionale degli Stati*, in *Cassazione penale*, n. 6, 2012, pp. 2010-2038; PISILLO MAZZESCHI R., *La protezione internazionale dei diritti dell'uomo e il suo impatto sulle concezioni e metodologie della dottrina giuridica internazionalistica*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, 2014, pp. 275-318; PERSANO F., *Il rapporto tra immunità statale dalla giurisdizione e norme di jus cogens: una recente pronuncia della CIG*, in *Responsabilità Civile e Previdenza*, 4, 2012, pp. 1118-1131; NIGRO R. *Le immunità giurisdizionali dello Stato e dei suoi organi e l'evoluzione della sovranità nel diritto internazionale*, 2018, pp. 310 ss.; LANCIOTTI A., LONGOBARDO M., *La Corte Costituzionale risponde alla Corte di giustizia internazionale: l'ordinamento italiano non si adatta alla regola sull'immunità degli Stati*, in *federalismi.it*, 2015, pp. 1-15; D'AGNONE G., *Immunità degli Stati stranieri e garanzia costituzionale dell'accesso al giudice: conflitto reale?*, in *Quaderni costituzionali*, 2014, pp. 639-658; CONSOLO C., MORGANTE V., *La Corte dell'Aja accredita la Germania dell'immunità che le Sezioni Unite avevano negato*, in *Corriere giuridico*, 2012, pp. 597-605; ATTERITANO A., *Crimini internazionali, immunità degli Stati, giurisdizione italiana: il contenzioso italo-tedesco dinanzi alla Corte Internazionale di Giustizia*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, Vol. 5, 2011, pp. 271-297.

⁶⁸ La prima allegata alla sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 12 Ottobre 2021, la seconda allegata alla sentenza della Corte Internazionale di Giustizia del 3 Febbraio 2012.

⁶⁹ Judge A.A. CANÇADO TRINDADE, giudice Brasiliano presso la Corte Internazionale di Giustizia, *dissenting opinion to Jurisdictional Immunities of the State (Germany v. Italy: Greece intervening)*, Judgment, 3 February 2012, pag. 288 (306): "Grave breaches of human rights and of international humanitarian law, amounting to international crimes, are anti-judicial acts, are breaches of jus cogens, that cannot simply be removed or thrown into oblivion by reliance on State immunity. International crimes perpetrated by States are not acts jure gestionis, nor acts jure imperii; they are crimes, delicta imperii, for which there is no immunity. That traditional and eroded distinction is immaterial here."



Alla sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, come anticipato, viene invece allegata l'opinione dissenziente del giudice Pavli⁷⁰, il quale si discosta dalla decisione dei suoi colleghi a causa di tre ragioni⁷¹:

1) Egli dissente anzitutto dalla conclusione a cui sono giunti i Tribunali belgi relativa alla esclusione dall'eccezione territoriale al principio delle immunità dello Stato degli atti *iure imperii*.

La *territorial tort exception* è prevista dall'articolo 12 della Convenzione di New York e prevede sostanzialmente che non venga applicato il principio consuetudinario delle immunità quando il procedimento abbia come oggetto un'azione risarcitoria legata a gravi lesioni causate da azioni od omissioni commesse almeno in parte nel territorio dello Stato del foro, se l'autore era presente in quello stesso territorio al momento della condotta⁷². I ricorrenti, a tal proposito, hanno rilevato che le condotte contestate fossero avvenute in Belgio, sia con riguardo agli abusi sessuali che in relazione alla presunta politica del silenzio, asseritamente attuata, prima di tutti, dalla Chiesa Cattolica belga. Pertanto, i ricorrenti hanno richiesto alle Corti interne di applicare tale eccezione, sottraendo la Santa Sede alla applicazione dell'immunità giurisdizionale.

Tuttavia, le Corti nazionali e la Corte di Strasburgo di riflesso, hanno ritenuto di rigettare tale richiesta, da un lato, in forza dell'esclusiva applicabilità di tale eccezione agli atti *iure gestionis*, estromettendo dal campo applicativo gli atti *iure imperii*⁷³ – che venivano individuati nel caso di specie – e, dall'altro, rilevando che le condotte dei vescovi non potevano essere attribuite alla Santa Sede *ex art. 1384* del codice civile belga, poiché gli atti commessi dalla stessa, con riferimento specifico alle omissioni nell'assunzione di misure contro gli atti denunciati di pedofilia, erano avvenuti a Roma e dunque al di fuori dello Stato del foro, concludendo per l'assenza del Papa e della Santa Sede in Belgio al momento degli eventi.

Tali argomentazioni, secondo il giudice dissenziente, presenterebbero delle lacune, evidenziate innanzitutto dal fatto che l'applicabilità dell'eccezione prevista dall'articolo 12 della Convenzione di New York ai soli atti *iure gestionis* non viene esplicitamente prevista in nessun trattato, anzi, se si scegliesse tale approccio escludendo gli atti *iure imperii*, l'eccezione si renderebbe praticamente inutile, in quanto circoscritta ad atti già di per sé esclusi dall'applicazione delle immunità. In più, secondo Pavli, le Corti non avrebbero tenuto conto del *Commentary of the UN Commission on International Law to the Draft Articles on Jurisdictional Immunities of States and Their Property*⁷⁴, atto con cui la Commissione

I. ⁷⁰ SUL RUOLO DELLE *DISSENTING OPINIONS* V. A. PAULUS, *JUDGMENTS AND SEPARATE OPINIONS: COMPLEMENTARITY AND TENSIONS*, SPEECH AT THE ANNUAL SEMINAR OF THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS, STRASBOURG, 2019, PP. 1-5; S. VAN BIJSTERVELD, *A TYPOLOGY OF DISSENT IN RELIGION CASES IN THE GRAND CHAMBER OF THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS*, IN RELIGION & HUMAN RIGHTS, 2017, PP. 223-231; DIRECTORATE-GENERAL FOR INTERNAL POLICIES, POLICY DEPARTMENT C: CITIZENS' RIGHTS AND CONSTITUTIONAL AFFAIRS, LEGAL AFFAIRS, *DISSENTING OPINIONS IN THE SUPREME COURTS OF THE MEMBER STATES*, 2012, PP. 31 SS.; P. PINTO DE ALBUQUERQUE E D. CARDAMONE, *EFFICACIA DELLA DISSENTING OPINION*, IN QUESTIONE GIUSTIZIA, PP. 148-155;

⁷¹ Per un commento v. L. PASQUET, *The Holy see as seen from Strasbourg: immune like a State but exempt from rules on State responsibility*, in blog della Società italiana di Diritto internazionale e di Diritto dell'Unione Europea, 2021; N. WINFIELD, *European Court rejects attempt to hold Vatican liable for clerical sex abuse*, in Los Angeles Times, 2021.

⁷² Article 12, *United Nations Convention on Jurisdictional Immunities of States and Their Property*, 2004.

⁷³ La Corte d'Appello a sostegno di questa tesi ha citato: *McElbinney c. Irlanda*, n. 31253/96, 2001; *Germania c. Italia*, sentenza del 3 febbraio 2012; *Jones e altri c. Regno Unito*, nn. 34356/06 e 40528/06, 2014. Si ricorda tuttavia che nei primi due casi menzionati si trattava di conflitti armati ed atti posti in essere da personale militare, il che rende le circostanze diverse rispetto a quella in esame. Oggetto del terzo caso erano invece atti di tortura commessi al di fuori del territorio dello Stato.

⁷⁴ *Commentary of the UN Commission on International Law to the Draft Articles on Jurisdictional Immunities of States and Their Property*, 1991, par. 8 "The basis for the assumption and exercise of jurisdiction in cases covered by this exception is territoriality. The locus delicti commissi offers a substantial territorial connection regardless of the motivation of the act or omission, whether intentional or even malicious, or whether accidental, negligent, inadvertent, reckless or careless, and indeed irrespective of the nature of the activities involved, whether *jure imperii* or *jure gestionis*. This distinction has been maintained in the case law of some states involving motor accidents in the course of official or military duties. While immunity has been maintained for acts *jure imperii*, it has been rejected for acts *jure gestionis*. The exception proposed in article 12 makes no such distinction, subject to a qualification in the opening paragraph indicating the reservation which in fact allows different rules to apply to questions specifically regulated by treaties, bilateral agreements or regional arrangements specifying or limiting the extent of



ha esplicitamente stabilito che l'eccezione in analisi non solo possa, ma debba, essere applicata a prescindere dalla natura delle condotte prese in considerazione, siano esse il frutto di atti *iure imperii* o *iure gestionis*⁷⁵.

2) Il giudice Pavli dissente altresì quanto alla considerazione delle Corti belghe sulla presunta relazione gerarchica tra Santa Sede e vescovi.

I giudici nazionali nell'analizzare la *vexata quaestio* si sono domandati preliminarmente che tipo di rapporto intercorresse tra la Chiesa e i vescovi al fine di definire la responsabilità della Santa Sede alla luce dell'articolo 12 della Convenzione delle Nazioni Unite. L'articolo in esame, come anticipato, dispone che uno Stato non possa invocare l'immunità giurisdizionale quando il procedimento abbia ad oggetto un'azione risarcitoria per un danno che leda l'integrità fisica di una persona, quando questo sia "*attribuibile allo Stato*".

Risulta allora intuitivo che, dall'interpretazione che si attribuisce a tale formula, derivi o meno l'applicabilità dell'eccezione.

Per comprendere che tipo di responsabilità assumesse lo Stato, in questo caso la Santa Sede, occorre comprendere in che ruolo si ponessero i suoi funzionari, e quale fosse il vincolo che li legava allo stesso. A tal proposito, i Tribunali belgi hanno scelto un approccio orientato al diritto pubblico internazionale, escludendo l'esistenza di un rapporto tra principale ed agente⁷⁶, orientamento invece non condiviso dai ricorrenti, i quali hanno ribadito e provato l'esistenza di uno stretto nesso tra Papa, che si trova a capo della Santa Sede, e vescovi, suoi funzionari⁷⁷.

Considerando che la dichiarazione di immunità dovrebbe essere questione pregiudiziale e dunque dovrebbe prescindere dalla valutazione della tipologia di rapporti tra le parti, ciò che rileva alla luce di questa contrapposizione di opinioni, è il risultato finale: secondo Pavli le Corti interne hanno preferito la visione fornita dalla Santa Sede senza tuttavia spiegare nel dettaglio per quale ragione tale orientamento fosse il più appropriato, rendendo, nell'ottica del giudice dissenziente, le loro sentenze irragionevoli ed arbitrarie⁷⁸.

liabilities or compensation, or providing for a different procedure for settlement of disputes" pag. 45; https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/commentaries/4_1_1991.pdf.

⁷⁵ Il giudice Pavli sottolinea pure che dalla superficiale analisi condotta dalla Corte Europea si riscontra la mancanza di quella precisione e di quella meticolosità necessaria per soddisfare i requisiti minimi che ogni sentenza debba avere. Dissenting Opinion of Judge Pavli attached to the European Court of Human Rights Judgment, *affaire j.c. et autres c. Belgique*, 12 ottobre 2021, p. 11 "In all, the national courts' examination of this issue was unjustifiably cursory, particularly given the complex questions of international law raised and the importance of these arguments for the applicants. The legal reasoning presented here does not meet the minimum level of exposition required by Article 6 of the Convention (see Ramos Nunes de Carvalho e Sá, cited above, § 185)".

⁷⁶ European Court of Human Rights, *affaire j.c. et autres c. Belgique* (Requête n. 11625/17), 12 ottobre 2021, p. 68 e 69: "En l'espèce, l'exception au principe de l'immunité juridictionnelle des États évoquée par les requérants devant la cour d'appel était celle s'appliquant aux procédures se rapportant à une « action en réparation pécuniaire en cas de décès ou d'atteinte à l'intégrité physique d'une personne, ou en cas de dommage ou de perte d'un bien corporel » (article 12 de la Convention des Nations Unies sur les immunités juridictionnelles des États et de leurs biens; dans le même sens, l'article 15 de la Convention européenne sur l'immunité des États). Cette exception ne s'applique toutefois que si l'acte ou l'omission prétendument attribuable à l'État étranger « se sont produits, en totalité ou en partie, sur le territoire de [l'État du for] et si l'auteur de l'acte ou de l'omission était présent sur ce territoire au moment de l'acte ou de l'omission » (article 12 précité). 69. La cour d'appel a rejeté l'applicabilité de cette exception au motif notamment que les fautes reprochées aux évêques belges ne pouvaient être attribuées au Saint-Siège, le Pape n'étant pas le commettant des évêques; qu'en ce qui concerne les fautes reprochées directement au Saint-Siège, celles-ci n'avaient pas été commises sur le territoire belge mais à Rome; et que ni le Pape ni le Saint-Siège n'étaient présents sur le territoire belge quand les fautes reprochées aux dirigeants de l'Église en Belgique auraient été commises. Il n'appartient pas à la Cour de substituer son appréciation à celle des juridictions nationales, leur appréciation sur ce point n'étant pas arbitraire ou manifestement déraisonnable."

⁷⁷ V. LUCIAN C. MARTINEZ JR., *Sovereign Impunity: Does the Foreign Sovereign Immunities Act Bar Lawsuits Against the Holy See in Clerical Sexual Abuse Cases?*, in 44 Texas International Law Journal, 2008, in riferimento al caso O' Bryan v. Holy See, 2005.

⁷⁸ Dissenting opinion Judge Pavli: "At the very least, the national courts' summary approach stands at odds with the requirement under Article 6 that the applicants be given a sufficiently "specific and express reply" (see Ramos Nunes de Carvalho e Sá, cited above, § 185). In the face of what appears to be important evidence that was ignored or not addressed, such a decision may also border on the arbitrary and unreasonable (see *Naït-Liman v. Switzerland*, cited above, § 116)." p. 26.



Interessante in tal senso risulta, infine, il precedente americano *John V. Doe v. Holy See*⁷⁹. Si tratta un procedimento intentato contro la Santa Sede per abusi sessuali, in cui la Corte distrettuale dell'Oregon, seppur riconoscendole la qualifica di Stato *de facto*, aveva invece applicato nei confronti della Santa Sede l'eccezione ex art. 1605⁸⁰ del *Foreign Sovereign Immunities Act*⁸¹, ritenendo, conformemente a quanto già avvenuto in *O' Bryan v. Holy See*⁸², la *tortious conduct exception* applicabile al caso di specie.

3) Il giudice Pavli dissente pure in ordine alla conclusione delle Corti interne riguardo il requisito della territorialità nell'eccezione *ex* articolo 12.

Ipotizzando che le condotte in esame vengano attribuite allo Stato con una valutazione adeguatamente giustificata, occorrerebbe chiedersi se ed in che maniera vengano integrati gli ulteriori requisiti previsti dall'articolo 12 della Convenzione, cioè il verificarsi di un danno nello Stato del foro con la contestuale presenza del responsabile nello stesso territorio.

Le Corti nazionali, nel valutare le omissioni sulla gestione degli abusi, hanno ritenuto che l'articolo 1384⁸³ del codice civile nazionale escludesse la responsabilità indiretta della Santa Sede in forza di un mancato riscontro all'interno del dettato normativo di una figura affine a quella esistente tra Chiesa e suoi funzionari.

Inoltre, accogliendo la tesi della difesa degli attori, i Tribunali belgi non avevano riconosciuto la presenza della Santa Sede in Belgio al momento del fatto, respingendo pertanto qualsivoglia tipo di responsabilità, anche sulla base di quanto si evince implicitamente dall'art. 12 della Convenzione delle Nazioni Unite.

Al contrario invece, l'International Law Commission nei *Draft articles on Jurisdictional Immunities of States and Their Property* aveva già chiarito che con la previsione secondo cui l'autore dell'atto o dell'omissione, lo Stato in questo caso, dovesse essere presente nel *tempus commissi delicti* sul territorio in cui le condotte si fossero verificate, il legislatore internazionale si riferisse non allo Stato inteso come stessa persona giuridica, ma al singolo rappresentante dello stesso che avesse commesso il fatto⁸⁴.

⁷⁹ *Doe v. Holy See*, 557 F.3d 1066 (9th Cir. 2009)

⁸⁰ 8 U.S.C. § 1605(a)(5).

⁸¹ *Foreign Sovereign Immunities Act* (FSIA) of 1976, 28 U.S.C. Sul punto v. anche GERGEN J.A., *Human Rights and the Foreign Sovereign Immunities Act*, in *Virginia Journal of International Law*, 1995, p. 781 ss.; BELSKEY A.C., MERVA M., ROHT-ARRIAZA N., *Implied Waiver Under the FSIA: A proposed exception to immunity for violations of perentory norms of international law*, in *California Law Review*, 1989, pp. 365-415; L.G. FERGUSON, C.F.B. MCALEER JR., *Playing the Sovereign Card, Defending Foreign Sovereigns in U.S. Courts*, in *Litigation vol. 43*, 2017, pp. 1-6.

⁸² *O' Bryan v. Holy See*, 556 F.3d 361 (2009)

⁸³ Art. 1384 code civil "On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. [Le père et la mère sont responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs.] Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés. Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance. La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère, instituteurs et artisans, ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité." L'articolo 1384 prevede tre diverse ipotesi di responsabilità indiretta, quella che riguarda il fatto altrui *qualitate qua*, quella relativa al rapporto tra maestro e allievo ed infine quella tra principali e preposti.

⁸⁴ *Draft articles on Jurisdictional Immunities of States and Their Property*, with commentaries, 1991, Par. 7 "The second condition, namely the presence of the author of the act or omission causing the injury or damage within the territory of the State of the forum at the time of the act or omission, has been inserted to ensure the exclusion from the application of this article of cases of transboundary injuries or transfrontier torts or damage, such as export of explosives, fireworks or dangerous substances which could explode or cause damage through negligence, inadvertence or accident. It is also clear that cases of shooting or firing across a boundary or of spill-over across the border of shelling as a result of an armed conflict are excluded from the areas covered by article 12. The article is primarily concerned with accidents occurring routinely within the territory of the State of the forum, which in many countries may still require specific waiver of State immunity to allow suits for recovering damages to proceed, even though compensation is sought from, and would ultimately be paid by, an insurance company."



Alla luce di tale analisi, sarebbe stato doveroso – secondo il giudice Pavli – per i Tribunali domandarsi se i responsabili degli abusi e delle omissioni, cioè vescovi e funzionari della Chiesa Cattolica belga, si trovassero in Belgio durante la gestione del fatto. In conformità, dunque, con gli usi internazionali, ciò che avrebbe dovuto rilevare, secondo il Giudice Pavli, non sarebbe stata la presenza del Papa o della Santa Sede in Belgio al momento della commissione dei fatti, ma la mera presenza di uno soltanto dei loro funzionari e/o agenti.

Ciò considerato, il giudice dissenziente ha concluso dichiarando l'astrattezza e l'imprecisione di tutte le motivazioni fornite dai Tribunali nazionali e, di riflesso, dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Ha sostenuto che tali Corti non avessero preso adeguatamente in considerazione le evidenze addotte dei ricorrenti, violando l'articolo 6 CEDU, il quale, al contrario, garantisce un giusto processo, in ogni sua sfaccettatura⁸⁵.

7. Conclusioni.

Il ruolo della Santa Sede, a livello internazionale, è da sempre piuttosto controverso in forza della stretta relazione con lo Stato della Città del Vaticano.

Rappresentando la personalità morale del Pontefice, la Santa Sede si pone al di sopra dello Stato e con esso si relaziona in due modalità diverse.

Talvolta agisce come fosse il “potere esecutivo” dello Stato Vaticano, ponendosi alla guida del governo e delle scelte politiche ed amministrative dello Stato. In tali casi, considerata l'indistinguibilità tra Santa Sede e Stato del Vaticano, la visione che unisce tali figure allargando alla prima tutte le caratteristiche in realtà proprie della seconda è pacificamente accettata.

Tuttavia, quando la Santa Sede si pone a capo della Chiesa Cattolica al di fuori dell'esiguo raggio territoriale proprio dello Stato del Vaticano, non si pone più come un'entità assorbita nella nozione generale di Stato, ma si comporta come un organo all'apice di una organizzazione religiosa, che, in quanto tale, non avrebbe – secondo un orientamento dottrinale⁸⁶ – diritto ad essere trattata come uno Stato sovrano. In forza di tale pur sottile distinzione si comprende come, in mancanza di un'attenta analisi da parte dei Tribunali nazionali ed internazionali, il rischio evidenziato dalla dottrina sia quello di attribuire alla Santa Sede i privilegi di uno Stato sovrano senza comprenderne anche le responsabilità⁸⁷.

Quanto alla recente pronuncia, sebbene lontana dalle innovative sentenze delle Corti italiane legate al caso Ferrini, essa si pone perfettamente in linea con l'ultima decisione internazionale intervenuta in materia⁸⁸.

Senza soffermarsi sull'orientamento ermeneutico scelto dalla Corte per il caso di specie, si nota come la sentenza finale derivi, comunque, da un ricorso viziato da alcuni errori procedurali e sostanziali, i quali non hanno agevolato una pronuncia favorevole ambita, invece, dai ricorrenti⁸⁹.

Inoltre, si stima che l'esistenza di rimedi alternativi avrebbe segnato negativamente il procedimento, perché se è vero che molti di essi potevano essere utilizzati soltanto contestando il reato in sé, cioè gli abusi sessuali e non, come nel caso in esame, le modalità attraverso cui tali eventi venivano gestiti internamente, è altrettanto vero che, secondo

⁸⁵ Judge Pavli, European Court of Human Rights, *affaire j.c. et autres c. belge* (Requête n. 11625/17), 12 October 2021, paragraph 20 of the dissenting opinion: “I am therefore unable to conclude that the restriction of the applicants’ right of access to a court was proportionate to any legitimate aims pursued or otherwise in compliance with Article 6 § 1 of the Convention.”

⁸⁶ Y. ABDULLAH, *The Holy See at the United Nations Conferences: State or Church?*, in *Columbia Law Review*, vol.96, n. 7, 1996, pp. 1835-1875; L. CAVEADA, *Questioni aperte sulla presenza della Santa Sede nel diritto internazionale*, Padova, 2018, pp. 9 ss.; M. TOMMASINI, *La Corte europea dei diritti dell'uomo si pronuncia per la prima volta sulla questione dell'immunità della Santa Sede*, in *Unione Forense per la tutela dei diritti umani*, 2021.

⁸⁷ V. anche L. PASQUET, *The Holy see as seen from Strasbourg: immune like a State but exempt from rules on State responsibility*, in *blog della Società italiana di Diritto internazionale e di Diritto dell'Unione Europea*, 2021.

⁸⁸ *Germany v Italy; Greece Intervening*, Judgment of the International Court of Justice, 3 February 2012.

⁸⁹ La Corte, nel paragrafo 29 della pronuncia del 12 ottobre 2021, ha rilevato una problematica inerente all'interesse ad agire dei ricorrenti. Essa, nel pronunciarsi, ha riportato gli articoli 6, 17, 18 e 702 del codice civile del Belgio, sostenendo in questo caso la mancanza dell'interesse in capo ai ricorrenti i quali si rivolgevano alla Corte non per gli abusi sessuali, ma per denunciare la gestione dei reati all'interno della Chiesa attraverso delle modalità giudicate “strutturalmente insufficienti”.



la Corte, la possibilità di rivolgersi direttamente ai tribunali ecclesiastici costituiti presso la Città del Vaticano non è mai stata preclusa ai ricorrenti, che avrebbero avuto almeno una alternativa per far valere le loro pretese⁹⁰.

In conclusione, benché la Corte abbia ritenuto prevalente il diritto della Santa Sede alla immunità dalla giurisdizione civile e recessivo il diritto di accesso al tribunale dei ricorrenti, confermando il bilanciamento tradizionale ribadito già dalla Corte Internazionale di Giustizia nel 2012, occorre rilevare che, nel caso di specie, quand'anche fossero stati corretti gli errori procedurali e sostanziali sottolineati dai giudici di Strasburgo, con molta probabilità avrebbe comunque operato il diritto all'immunità giurisdizionale, in forza dei caratteri pacificamente riconosciuti dalla Corte in capo alla Santa Sede, alla luce delle argomentazioni sopra esposte.

⁹⁰ V. Codice Canonico, Libro VII, *I processi*, artt. 1400 ss.